

**DELIBERAZIONE 28 APRILE 2020**  
**145/2020/R/EEL**

**DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI RICONOSCIUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., PER L’ANNO 2019**

## **L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1108<sup>a</sup> riunione del 28 aprile 2020

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: legge 160/19);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com (di seguito: deliberazione 163/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 266/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 266/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 401/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 249/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 249/2018/R/eel);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023, approvata con la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 172/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 172/2019/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR2 2020-2023, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: TIT 2020-2023);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, 27 dicembre 2017, n. 13/2017 (di seguito: determinazione 13/2017);
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito: GSE) del 9 aprile 2020, recante il consuntivo gestionale 2019 e le ulteriori informazioni necessarie ai fini della determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento per l’anno 2019;
- il Rapporto delle attività svolte dal GSE nel 2019.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 163/2013/R/com, l’Autorità ha definito gli obblighi di separazione contabile per il GSE (di seguito: Testo Integrato *Unbundling* GSE), contemperando le esigenze di autonomia organizzativa del GSE con quelle di trasparente rilevazione e rendicontazione dei fatti economici e patrimoniali, condizione necessaria per l’attuazione di meccanismi di regolazione che inducano una crescente efficienza nell’operatività del medesimo GSE;
- come disposto dal Testo Integrato *Unbundling* GSE, le regole di separazione contabile hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di assicurare:
  - a) la corretta attribuzione dei costi sostenuti dal GSE nella gestione delle attività;
  - b) l’assenza di discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra le attività svolte dal GSE;
  - c) informazioni utili alla quantificazione del capitale investito dal GSE per lo svolgimento delle attività oggetto di remunerazione a carico del sistema;
  - d) un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale del GSE nelle diverse attività in cui opera anche al

- fine di adottare una regolazione incentivante per il GSE basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
- le disposizioni dell’Autorità relative al riconoscimento dei costi di funzionamento del GSE sono subordinate alla trasmissione, da parte del medesimo GSE, delle comunicazioni recanti il consuntivo gestionale annuale in forma unbundlizzata, nel rispetto del Testo Integrato *Unbundling* GSE.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 25 del decreto-legge 91/14, reca disposizioni in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal GSE con effetti decorrenti dall’1 gennaio 2015 prevedendo, in particolare:
  - al comma 1, che *“gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW”*;
  - al comma 2, che, con cadenza triennale, il GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle predette attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico, per l’approvazione, l’entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento;
  - al comma 4, che *“l’Autorità provvede alle compensazioni ove necessario”*;
- al fine di dare attuazione a quanto previsto dell’articolo 25 del decreto-legge 91/14, con il successivo decreto ministeriale 24 dicembre 2014 il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato le proposte tariffarie formulate dal GSE e le relative modalità di applicazione prevedendo, in particolare, che gli oneri per lo svolgimento delle attività del GSE relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non ricadano più sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (di cui all’articolo 43 del TIT 2020-2023), alimentato dalla componente tariffaria  $A_{SOS}$  e dall’elemento  $A_{3RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$  in capo ai consumatori, imprese e famiglie, ma siano posti a carico dei beneficiari delle attività del medesimo GSE;
- il predetto decreto ministeriale, nella parte motiva, esplicita altresì che *“gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico non possono essere interamente attribuiti ai beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attività avviata di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento che, qualora interamente attribuiti ai beneficiari, i medesimi beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata rispetto all’incentivo ricevuto”*;
- ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 28/11, le risorse per l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale; in particolare, esse sono la componente RE di cui all’articolo 42, comma 42.3, lettera

- d), della RTDG 2020-2025 e la componente tariffaria RE<sub>T</sub> di cui all'articolo 36, comma 36.1, lettera c), della RTTG 2020-2023;
- nello specifico, le attività che rientrano nella fattispecie dell'articolo 25 del decreto-legge 91/14 sono sostanzialmente riconducibili a:
    - incentivazioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativi regimi commerciali speciali (quali ritiro dedicato e scambio sul posto);
    - incentivazioni alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica;
    - incentivazioni per le fonti rinnovabili destinate ai trasporti e per i biocarburanti;
  - oltre alle attività di cui al precedente alinea, il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 prevede che i costi amministrativi del GSE siano allocati ai produttori beneficiari anche nel caso delle nuove attività derivanti da provvedimenti normativi e regolatori di cui è previsto lo sviluppo nel triennio 2015-2017;
  - il rilevante cambiamento normativo introdotto dalle norme precedentemente citate ha imposto di ri-perimetrare costi e ricavi del GSE in modo da tenere distinte le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, dalle restanti attività, comunque residuali, cui continuerà ad applicarsi il finanziamento tramite la componente tariffaria A<sub>SOS</sub>;
  - le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 e dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 sono state recepite nel TIT 2016-2019 e, a seguire, nel TIT 2020-2023; in particolare, tra i costi del GSE ammessi a copertura a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, non sono più ricompresi quelli già posti in capo ad altri soggetti in attuazione del decreto-legge 91/14, ma solo gli eventuali oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite relative alla componente tariffaria A<sub>SOS</sub> e gli oneri non rientranti nell'ambito di applicazione del richiamato decreto-legge 91/14.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 266/2016/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri da utilizzare per la copertura dei costi di funzionamento del GSE nel mutato quadro normativo con effetti dal 2015 e, in particolare, ha:
  - previsto che, a decorrere dall'anno 2015, i costi di funzionamento del GSE che trovano copertura diretta tramite la componente A3 (ora A<sub>SOS</sub>), siano esclusivamente quelli relativi alle attività non sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14: sono i costi relativi al “*Data Warehouse*” (che includono i costi relativi alle attività di monitoraggio di cui al TIMM nonché alle attività di rendicontazione richieste dall'Autorità al GSE innovate con la deliberazione 128/2017/R/eel), i costi vivi sostenuti dal GSE per attività relative all'avvalimento (che includono i costi delle verifiche ispettive effettuate dal GSE per conto dell'Autorità, nell'ambito dell'avvalimento di cui alla deliberazione 597/2015/E/com), i costi relativi alle

- attività, assegnate al GSE dall’Autorità, di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché i costi delle attività del comparto “altri servizi specialistici” (che includono i costi per gli studi previsti dal decreto legislativo 28/11 e i costi netti relativi alle attività assegnate al GSE nell’ambito dell’*emission trading system*);
- previsto di destinare i proventi finanziari, ottenuti dal GSE grazie all’incasso diretto della componente A3 (ora A<sub>SOS</sub>), alla compensazione dei costi di cui al precedente alinea;
  - previsto che eventuali maggiori costi di funzionamento del GSE, afferenti alle attività sottoposte dal regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 e non già coperti dai corrispettivi definiti dal decreto 24 dicembre 2014, siano:
    - a) coperti tramite la componente tariffaria RE di cui all’articolo 42, comma 42.3, lettera d), della RTDG 2020-2025 e la componente tariffaria RE<sub>T</sub> di cui all’articolo 36, comma 36.1, lettera c), della RTTG 2020-2023, nei limiti dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico;
    - b) solo transitoriamente coperti dalla componente tariffaria A3 (ora A<sub>SOS</sub>) per la parte rimanente (cioè per la parte diversa da quella afferente alla gestione del conto termico), salvo recupero a seguito di successive revisioni, da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, dei predetti corrispettivi;
  - previsto che il GSE presenti una proposta, da sottoporre alla valutazione e all’approvazione dell’Autorità, contenente le possibili revisioni dell’Allegato A alla deliberazione 163/2013/R/com temperando le esigenze di revisione del perimetro delle attività previsto dalla normativa con la trasparente rilevazione e rendicontazione dei fatti economici e patrimoniali. La proposta formulata dal GSE è stata accettata, in quanto coerente con il rinnovato quadro normativo, con la determinazione 13/2017;
  - per gli scopi di cui al precedente punto e al fine di introdurre misure di recupero di efficienza nel riconoscimento dei costi di funzionamento del GSE e di minimizzare l’intervento di compensazione sulla componente tariffaria A<sub>SOS</sub> previsto dall’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 91/14, il GSE ha istituito un fondo di accantonamento degli extra ricavi rinvenienti dall’applicazione al settore elettrico dei corrispettivi di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2014, da utilizzare per eventuali futuri oneri non coperti e afferenti al settore elettrico (di seguito: fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14);
  - con le deliberazioni 249/2018/R/eel e 172/2019/R/eel, l’Autorità ha approvato la copertura dei costi di funzionamento del GSE rispettivamente per l’anno 2017 e 2018, applicando i criteri già definiti con la deliberazione 266/2016/R/eel;
  - in relazione alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14, negli anni 2017 e 2018 i costi di funzionamento del GSE non sono stati completamente coperti dai corrispettivi allo scopo definiti con il decreto ministeriale 24 dicembre 2014. Più in dettaglio è stato riscontrato un disavanzo piuttosto rilevante (5,387 milioni di euro nel 2017 e 8,216 milioni di euro nel 2018) relativo alle attività di gestione del conto termico e un disavanzo meno rilevante

(2,930 milioni di euro nel 2017 e 1,823 milioni di euro nel 2018) relativo alle altre attività coperte dal decreto;

- con le deliberazioni 249/2018/R/eel e 172/2019/R/eel, l’Autorità ha previsto che il GSE, rispettivamente per gli anni 2017 e 2018, utilizzasse una parte dei propri ricavi netti straordinari afferenti al settore elettrico (sono ricavi netti saltuari, inseriti nel comparto denominato “altre attività diverse”, derivanti, ad esempio, da rilasci da fondi, interventi di ricognizione delle fatture da ricevere per costi a margine relative ad esercizi passati e non attribuibili alla gestione corrente del GSE, somme riconosciute a titolo di risarcimento, ecc.) per coprire i costi del proprio funzionamento afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 che, diversamente, dovrebbero trovare copertura, pur transitoria, tramite la componente tariffaria  $A_{SOS}$  (sono, cioè, gli eventuali maggiori costi di funzionamento del GSE, afferenti alle attività sottoposte dal regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 diverse dalla gestione del conto termico e non già coperti dai corrispettivi definiti dal decreto 24 dicembre 2014); ciò ha consentito, negli anni 2016 e 2017, di non utilizzare per la medesima finalità il fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 (pur appositamente costituito allo scopo) che, peraltro, è stato autonomamente incrementato dal GSE allocando ad esso un’altra parte dei sopra richiamati ricavi netti straordinari;
- la richiamata deliberazione 172/2019/R/eel, come già anche la precedente deliberazione 249/2018/R/eel, è stata trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico ai fini del prossimo aggiornamento del decreto ministeriale 24 dicembre 2014 in quanto, per la seconda volta, i costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 non sono stati interamente coperti dai corrispettivi definiti dal medesimo decreto ministeriale;
- con la deliberazione 172/2019/R/eel, l’Autorità, per l’anno 2018 e in sostanziale coerenza con le determinazioni adottate per gli anni precedenti, ha anche assicurato al GSE, al netto dei proventi delle partecipazioni, una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, come risultante dal bilancio di esercizio dell’anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell’anno 2018 a partire dalla data di approvazione della loro distribuzione, nonché detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate; tale remunerazione è stata calcolata applicando un tasso pari al rendimento medio annuale, per l’anno 2018, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d’Italia.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- dalla comunicazione che il GSE ha inviato all’Autorità in data 9 aprile 2020, tramite la quale il medesimo GSE ha, tra l’altro, fornito all’Autorità dati e informazioni relative ai costi sostenuti nell’anno 2019, emerge che:
  - in relazione alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14, i costi di funzionamento del GSE per l’anno 2019 non

sono stati completamente coperti dai corrispettivi allo scopo definiti con il decreto ministeriale 24 dicembre 2014. Più in dettaglio è stato riscontrato un disavanzo complessivo pari a 11,281 milioni di euro (comprensivo dei costi di supporto alla pubblica amministrazione attinenti alle medesime attività), attribuibile per 10,633 milioni di euro alle attività di gestione del conto termico e per 0,648 milioni di euro alle altre attività coperte dal decreto. Sulla base delle informazioni rese disponibili dal GSE risulta che: il disavanzo relativo alle attività di gestione del conto termico è aumentato del 29% rispetto all'esercizio precedente ma tale aumento è meno che proporzionale rispetto all'incremento (+32%) delle richieste di accesso al conto termico e rispetto all'incremento degli incentivi erogati (+52%) nel medesimo periodo; relativamente alle altre attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, il disavanzo si è ridotto del 64% rispetto all'esercizio precedente, pur a fronte di un aumento del numero di convenzioni gestite principalmente attribuibile ai nuovi ingressi di impianti nei regimi di scambio sul posto e di incentivazione;

- in relazione al “*Data Warehouse*”, alle attività in avvalimento, alle attività di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché alle altre attività del comparto “altri servizi specialistici” non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, i costi netti di funzionamento del GSE per l'anno 2019 sono stati pari a 2,533 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente;
- i proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all'incasso diretto delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per l'anno 2019 sono stati pari a 0,401 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente;
- il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2019 è risultato pari a 52,013 milioni di euro;
- la riduzione da apportare al patrimonio netto, pari ai dividendi distribuiti nel corso dell'anno 2019 in *pro quota die* per i giorni residui dell'anno a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, è pari a 2,979 milioni di euro;
- il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate risulta pari a 16,488 milioni di euro;
- il fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14, istituito dal GSE in via prudenziale a seguito della definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi di funzionamento ai sensi della deliberazione 266/2016/R/eel, presenta una capienza residua di circa 5,3 milioni di euro;
- nel 2019, il GSE ha conseguito ricavi netti straordinari inseriti nel comparto denominato “altre attività diverse” per circa 1,3 milioni di euro, derivanti da attività diverse da quelle sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 (ad esempio: rilasci da fondi, interventi di ricognizione delle fatture da ricevere per costi a margine relative ad esercizi passati e non

attribuibili alla gestione corrente del GSE, somme riconosciute a titolo di risarcimento, ecc);

- il rendimento medio annuale, per l'anno 2019, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia è pari a 1,95%;
- con la comunicazione del 9 aprile 2020, il GSE ha anche segnalato di essere sottoposto, a partire dall'anno 2020, alle disposizioni introdotte dalla legge 160/19. Tale normativa, nel definire una serie di misure volte alla razionalizzazione della spesa pubblica, prevede che quest'ultima debba essere commisurata ai ricavi conseguiti nel medesimo esercizio contabile o in quello precedente. A titolo esemplificativo, la legge in parola, ferma restando l'applicazione della previgente normativa recante vincoli in materia di spese di personale, prevede che il superamento del limite delle spese per "beni e servizi" sia consentito solo in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi accertati in ciascun esercizio successivo al 2018. Il GSE ha altresì evidenziato che l'attuale remunerazione del proprio patrimonio netto (che negli ultimi 5 anni è stato ridotto di oltre i due terzi) non permette un incremento dei livelli di marginalità della società, pur a fronte di nuove e diverse attività ad essa assegnate nel corso degli anni o di imminente attribuzione e che necessitano di nuovi investimenti strumentali. Pertanto, il GSE ha chiesto di valutare la possibilità che la propria remunerazione, per quanto di competenza dell'Autorità, possa lasciare livelli di marginalità sufficienti a consentire l'introduzione e lo sviluppo delle nuove linee di attività in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- utilizzare i criteri generali, già definiti con la deliberazione 266/2016/R/eel, per la copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2019. Da ciò, tenendo conto dei dati sopra rappresentati, deriverebbe che:
  - a) i costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività di gestione del conto termico sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dai corrispettivi definiti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 (per un totale di 10,633 milioni di euro) trovino copertura tramite le tariffe gas (in particolare tramite la componente tariffaria RE di cui all'articolo 42, comma 42.3, lettera d), della RTDG 2020-2025 e la componente tariffaria RE<sub>T</sub> di cui all'articolo 36, comma 36.1, lettera c), della RTTG 2020-2023);
  - b) i restanti costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dai corrispettivi definiti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 (per un totale di 0,648 milioni di euro) dovrebbero essere transitoriamente coperti dalla componente tariffaria A<sub>SOS</sub>;
  - c) vengano posti in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (alimentato dalla componente tariffaria A<sub>SOS</sub> e dall'elemento A<sub>3RIM</sub> della componente tariffaria A<sub>RIM</sub>) esclusivamente i costi afferenti al "Data Warehouse", alle attività in avvalimento, alle attività di quantificazione della



mancata produzione eolica, nonché alle altre attività del comparto “altri servizi specialistici” non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 (2,533 milioni di euro), al netto dei proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all’incasso diretto delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (0,401 milioni di euro), per un totale netto pari a 2,132 milioni di euro;

- prevedere che il GSE utilizzi le somme accantonate nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 appositamente costituito per coprire le quote dei costi del proprio funzionamento *sub b)* afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 che, diversamente, dovrebbero trovare copertura, pur transitoria, tramite la componente tariffaria *A<sub>SOS</sub>*. A differenza di quanto previsto per gli anni 2017 e 2018, non verrebbero utilizzati, allo scopo, i ricavi netti straordinari inseriti nel comparto denominato “altre attività diverse” che, pertanto, rimangono nella disponibilità del medesimo GSE (circa 1,3 milioni di euro nel 2019): ciò dovrebbe essere sufficiente per lasciare al GSE livelli di marginalità sufficienti a consentire l’introduzione e lo sviluppo delle nuove linee di attività in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica;
- confermare, anche per l’anno 2019, la remunerazione, prima delle imposte, del patrimonio netto del GSE, calcolata sulla base del medesimo criterio già utilizzato per l’anno 2018 e sopra richiamato;
- prevedere che la remunerazione di cui al precedente punto sia coperta, come negli anni precedenti, tramite le somme accantonate nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14, evitando quindi che essa sia posta in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- trasmettere il presente provvedimento anche al Ministro dello Sviluppo Economico per la sua eventuale considerazione ai fini del prossimo aggiornamento del decreto ministeriale 24 dicembre 2014 in quanto, anche nell’anno 2019 per il terzo anno consecutivo, i costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 non sono stati coperti dai corrispettivi appositamente definiti dal richiamato decreto ministeriale, con particolare riferimento a quelli afferenti al conto termico: il disavanzo associato al conto termico, negli ultimi 3 anni, è risultato in continua crescita (da 5,4 milioni di euro nel 2017 a 10,6 milioni di euro nel 2019), pur meno che proporzionale rispetto all’aumento delle nuove richieste di incentivazione e all’aumento degli incentivi complessivamente erogati

## **DELIBERA**

1. di prevedere che, in relazione all’anno 2019, il GSE:
  - copra i costi del proprio funzionamento, afferenti alle attività di gestione del conto termico sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dai corrispettivi definiti dal decreto ministeriale 24 dicembre

- 2014, tramite la componente tariffaria RE di cui all'articolo 42, comma 42.3, lettera d), della RTDG 2020-2025 e la componente tariffaria RE<sub>T</sub> di cui all'articolo 36, comma 36.1, lettera c), della RTTG 2020-2023;
- utilizzi il fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 a copertura dei costi del proprio funzionamento afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 che, diversamente, dovrebbero trovare copertura, pur transitoria, tramite la componente tariffaria Asos;
  - ponga in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate esclusivamente i costi afferenti al “Data Warehouse”, alle attività in avvalimento, alle attività di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché alle altre attività del comparto “altri servizi specialistici” non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, al netto dei proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all'incasso diretto delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
2. di assicurare al GSE, al netto dei proventi delle partecipazioni e dei ricavi netti straordinari inseriti nel comparto denominato “altre attività diverse”, una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell'anno 2019 in *pro quota die* per i giorni residui dell'anno a partire dalla data di approvazione della loro distribuzione, nonché detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate. A tal fine, il tasso da riconoscere è pari al rendimento medio annuale, per l'anno 2019, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia (1,95%);
  3. di prevedere che la remunerazione di cui al punto 2 sia coperta tramite le somme accantonate nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento al GSE, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 aprile 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*